

MAFIE AL NORD

L'interpretazione dell'art. 416 bis c.p. e l'efficacia degli strumenti di contrasto

di Antonio Balsamo e Sandra Recchione*

SOMMARIO: 1. Le mafie al Nord: come interpretare una realtà che cambia. – 2. L'art. 416 bis c.p. ed il contrasto alle mafie delocalizzate. – 2.1. La 'ndrangheta, fuori dalla Calabria. – 2.2. La "gestione giudiziaria" delle mafie delocalizzate. – 2.3. Mafia silente e forza di intimidazione. Il contrasto nella giurisprudenza di legittimità. – 2.4. Proposte interpretative.

1. Le mafie al Nord: come interpretare una realtà che cambia.

Negli ultimi anni si registra, nelle migliori espressioni della società civile¹, una crescente consapevolezza dell'espansione delle mafie in diverse zone dell'Italia settentrionale – dalla Liguria al Piemonte, dalla Lombardia all'Emilia Romagna – che tradizionalmente erano ritenute immuni da questo fenomeno criminale, per lungo tempo considerato espressione di una "cultura meridionale", quasi un "modo di essere" della società di determinate regioni del Sud, con la conseguenza che l'idea di mafia si presentava come una «metafora di una supposta alterità dei codici culturali tradizionali rispetto ai valori del mondo moderno»².

Una visione molto più vera, e per certi versi profetica, era stata espressa già diversi decenni orsono da un grande scrittore siciliano oggi troppo spesso dimenticato, Leonardo Sciascia, quando aveva parlato della «linea della palma»: «Forse tutta l'Italia va diventando Sicilia... A me è venuta una fantasia, leggendo sui giornali gli scandali di quel governo regionale: gli scienziati dicono che la linea della palma, cioè il clima che è propizio alla vegetazione della palma, viene su, verso nord, di cinquecento metri, mi pare, ogni anno... La linea della palma... Io invece dico: la linea del caffè ristretto, del caffè concentrato... E sale come l'ago di mercurio di un termometro, questa linea della palma, del caffè forte, degli scandali: su su per l'Italia, ed è già oltre Roma... »³.

*Il testo è frutto di condivisione dei contenuti da parte degli autori, anche se la materiale stesura del §1 è stata curata da Antonio Balsamo e quella del §2 da Sandra Recchione.

¹ Per una approfondita analisi cfr. ad esempio gli interventi contenuti nel numero di dicembre 2011 di *Narcomafie*, intitolato "Mafie al Nord. Dall'infiltrazione al radicamento".

² S. LUPO, *Mafia*, in *Enciclopedia delle Scienze Sociali*, Roma, 1996.

³ L. SCIASCIA, *Il giorno della civetta*, Torino, 1961. In proposito, v. anche il ricordo di Giampaolo Pansa, *I casalesi a Cuneo*, in *L'Espresso*, 25 settembre 2008: «Tanti anni fa si pensava che la mafia sarebbe rimasta confinata in Sicilia. E che la camorra e la 'ndrangheta non sarebbero uscite dalla Campania e dalla Calabria. Poi ci siamo accorti che non era così. Un italiano che aveva visto tutto per tempo è stato Leonardo Sciascia:

Se la mafia fosse stata semplicemente la “metafora per eccellenza del Mezzogiorno tradizionale”, essa si sarebbe dovuta estinguere con l'avviarsi dei processi di modernizzazione, che invece hanno portato al suo «allargamento geografico verso zone tradizionalmente ritenute immuni dall'infezione»⁴.

Alcuni studiosi del fenomeno hanno anzi sostenuto che «la criminalità organizzata internazionale ha globalizzato le proprie attività per le stesse ragioni delle imprese multinazionali legittime»⁵, tanto che i concetti di radicamento e controllo territoriale sarebbero ormai obsoleti per quella che è una multinazionale globale del crimine la quale «trascende la sovranità che organizza il sistema dello Stato moderno»⁶, nel quadro di un più generale contesto di deterritorializzazione del potere economico.

Una recente analisi sociologica del fenomeno, estremamente accurata anche sul piano empirico, ha peraltro evidenziato che, «nonostante la globalizzazione e le tesi che vogliono le mafie liquide e immateriali, postmoderne e “su Internet”, la ‘ndrangheta al Nord continua a cercare di entrare in un mercato locale per eccellenza, quello delle costruzioni, e continua a farlo con le stesse modalità che usava negli anni Sessanta»⁷.

Tutta la storia della mafia è in realtà contrassegnata da una mutevole sintesi tra il controllo del territorio e la creazione di *partnership* con la realtà economica esterna, tra *power syndicate* ed *enterprise syndicate* (l'uno tendente essenzialmente "all'estorsione, non all'impresa", l'altro "operante nell'arena delle imprese illecite"⁸), tra «la struttura territoriale delle cosche – con le rigide affiliazioni, la formidabile continuità nel tempo, la forza militare e quindi la capacità di esercitare, partendo dal meccanismo della guardiania, una funzione vicaria della sicurezza pubblica – e il *network* affaristico, necessariamente comprendente affiliati e non affiliati»⁹. La relazione tra queste due

grande scrittore e lucido pessimista, capace di guardare lontano. La prima volta che mi capitò d'intervistarlo fu per 'La Stampa' di Alberto Ronchey. Il direttore voleva pubblicare un colloquio con lo scrittore a proposito della mafia. E mi mandò in Sicilia. Era l'ottobre del 1970, trentotto anni fa. Andai a trovare Sciascia a Palermo. Tra le verità che mi offrì, una soprattutto mi colpì per la carica profetica. Lo scrittore mi domandò: "Conosce la teoria della palma?". Ammisi di no. Lui proseguì: "Secondo una teoria geologica, per il riscaldamento del pianeta la linea di crescita delle palme sale verso il nord di un centinaio di metri all'anno. Per questo motivo, fra un certo numero di anni, vedremo nascere le palme anche dove oggi non esistono". Gli chiesi: "Che cosa c'entrano le palme con la mafia?". Sciascia sorrise: "Anche la linea della mafia sale ogni anno. E si dirige verso l'Italia del nord. Tra un po' di anni la vedremo trionfare in posti che oggi sembrano al riparo da qualsiasi rischio. E anche al nord la mafia avrà gli stessi connotati che oggi ha in Sicilia. Qui da noi il mafioso si è mimetizzato dentro i gangli del potere. Una volta in Sicilia c'erano due Stati, adesso non ci sono più. Quello della mafia è entrato dentro l'altro. Un sistema dentro il sistema. Ha vinto il sistema di Cosa Nostra: più rozzo, più spregiudicato, più violento. E vincerà anche al nord"».

⁴ S. LUPO, *op. cit.*

⁵ L. SHELLEY, *The Globalization of Crime and Terrorism*, in *The Challenges of Globalization*, in *Electronic Journal of the US State Department*, February, 2006, 43

⁶ L. SHELLEY-C. CORPORA-J. PICARELLI, *Global Crime Inc.*, in AA.VV., *Beyond Sovereignty*, a cura di M. Cusimano Love, Wadsworth, 2003, 143-145.

⁷ F. VARESE, *Mafie in movimento*, Torino, 2011, IX-X.

⁸ A. BLOCK, *East Side-West Side. Organizing crime in New York, 1930-1950*, Cardiff, 1980, p. 129

⁹ S. LUPO, *op. cit.*

sfere non è definibile una volta per tutte, ma varia a seconda dei diversi contesti storici e sociali.

In presenza di una realtà criminale bifronte e “a geometria variabile”, l’azione giudiziaria contro le mafie al Nord mostra una duplicità di linee di tendenza che sono emerse con particolare chiarezza nei loro esatti contorni in alcune recenti pronunce.

Un primo modello, che segnala tutta la complessità non solo tecnica, ma anche culturale, dell’approccio giudiziario al fenomeno mafioso in contesti non “tradizionali”, trova una pregnante espressione nella sentenza emessa l’8 ottobre 2012 dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Torino nel processo scaturito dalla c.d. operazione Albachiara, relativo alla “locale” della ‘*ndrangheta* operante nel basso Piemonte (zona territoriale compresa tra i comuni di Novi Ligure, Alba, Sommaria del Bosco e Asti).

Tale decisione ha escluso la configurabilità del reato di associazione di tipo mafioso in presenza di un preciso quadro probatorio sulla «struttura “interna” di una locale di ‘*ndrangheta*, con la sua organizzazione, le sue regole, i collegamenti con la “casa madre” calabrese», per la ritenuta carenza di prova sul fatto che tale organizzazione si innestasse effettivamente nella società civile, ne alterasse le regole incutendo timore e soggezione, fosse *conosciuta*, sprigionasse attorno a sé, nel territorio piemontese, attualmente e non potenzialmente, una carica intimidatoria autonoma capace di generare un diffuso alone di intimidazione.

Al di là delle problematiche di carattere tecnico-giuridico – che emergono dal raffronto tra la suddetta pronuncia di merito e l’indirizzo seguito dalla giurisprudenza di legittimità formatasi sulle vicende cautelari relative a taluni imputati nel medesimo processo, la quale aveva ritenuto configurabile la fattispecie di cui all’art. 416 *bis* c.p. anche «in presenza di una mafia silente purché l’organizzazione sul territorio, la distinzioni di ruoli, i rituali di affiliazione, il livello organizzativo e programmatico raggiunto, lascino concretamente presagire, come nella fattispecie in esame, la prossima realizzazione di reati fine dell’associazione, concretando la presenza del “marchio” (‘*ndrangheta*), in una sorta di *franchising* tra “province” e “locali” che consente di ritenere sussistente il pericolo presunto per l’ordine pubblico che costituisce la *ratio* del reato» (su cui ci si soffermerà *infra*)¹⁰ – la suddetta decisione pone in risalto il tema della pre-comprensione della realtà (ovvero del “sapere implicito”) che sta sullo sfondo del delicatissimo compito interpretativo affidato al giudice.

Se in passato il ruolo del “sapere implicito” nella produzione della conoscenza era stato trascurato dalla filosofia e dalle scienze sociali, da diversi decenni si è assistito ad una netta inversione di tendenza in tutti gli ambiti disciplinari, dove emerge una forte attenzione al processo circolare che viene a svilupparsi tra i presupposti cognitivi e le pratiche interpretative¹¹.

¹⁰ Così, in motivazione, Cass. Sez. II, 11 gennaio 2012, n. 4304, Romeo, in *CED Cass.* n. 252205.

¹¹ Sull’argomento cfr. J. HABERMAS, *Azioni, atti linguistici, interazioni mediate linguisticamente e mondo della vita*, in *Il pensiero post-metafisico*, Bari, 1991. In proposito v. L. CORCHIA, *La ricostruzione dei processi culturali nell’opera di Jürgen Habermas tra filosofia e sociologia*, ECIG, 2009.

Sul piano giuridico, le moderne teorie dell'interpretazione hanno posto in luce il ruolo essenziale ed insostituibile della pre-comprensione, intesa come anticipazione di significati, come condizione di conoscenza positiva, anche se provvisoria, del problema in gioco. Si tratta, infatti, di quel pre-requisito del procedimento di soluzione di casi giuridici che precede ogni interpretazione delle norme ed ogni valutazione del materiale probatorio¹².

In una approfondita analisi del cambiamento culturale sotteso alla lotta contro il crimine nelle società attuali, si è persuasivamente osservato come le conoscenze della realtà che sono oggetto del procedimento penale siano «sempre mediate da precomprensioni, da aspettative di senso che stanno alla base della nostra percezione, che non possiamo semplicemente scrollarci di dosso, ma su cui possiamo solo riflettere, divenendone consapevoli»¹³.

E' un dato di esperienza comune – ma anche un tema centrale nell'ambito delle riflessioni dottrinali che si interrogano sul significato profondo delle radicali trasformazioni che investono il ruolo del giudice nello Stato costituzionale – il rilievo che la “fissità” del diritto non è più un elemento portante degli attuali sistemi giuridici, nei quali l'interpretazione giudiziale assume sempre più un carattere bipolare, come ricerca della norma adeguata tanto alla *ratio* del caso concreto quanto alla volontà dell'ordinamento, e richiede quindi una profonda consapevolezza del senso, della logica sociale e del valore dei fenomeni verso cui è indirizzato l'intervento legislativo.

Un campo in cui questa insopprimibile esigenza si manifesta con particolare forza è proprio quel complesso ma vitalissimo sotto-sistema del diritto penale che concerne la criminalità organizzata, in cui la pre-comprensione dei fenomeni sociali sottesa all'interpretazione delle norme è una condizione indispensabile per assicurare all'ordinamento giuridico la capacità di esercitare una efficace azione di contrasto nei confronti delle “mafie in movimento”, sia che si tratti di organizzazioni mafiose di tipo tradizionale (oggi decisamente indirizzate verso una strategia volta a compenetrare l'economia illecita con quella legale), sia che si tratti delle cosiddette “nuove mafie” (fortemente influenzate da precise identità etniche che ne definiscono i codici di comportamento e ne improntano il tessuto relazionale)¹⁴.

In effetti, c'è da chiedersi quanto possa incidere sul *background* concettuale dell'azione giudiziaria la tesi che, attribuendo l'esistenza della criminalità organizzata alla *forma mentis* del meridione, induce a credere che zone con un alto tasso di “civismo” e di “capitale sociale” siano immuni dal trapianto mafioso. Una impostazione, questa, contraddetta con argomenti di indubbia validità dagli studi scientifici che hanno evidenziato come, in presenza di una combinazione di specifici

¹² Sul rapporto tra interpretazione e precomprensione, v. F. VIOLA, G. ZACCARIA, *Diritto e interpretazione*, Bari, 1999, p. 187-190, 232-234, 427-431. Cfr. anche G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Torino, 1992, 180-182.

¹³ W. HASSEMER, *Perché punire è necessario*, Bologna 2012, 178.

¹⁴ Al riguardo si rinvia a A. BALSAMO, G. DE AMICIS, *L'art. 12-quinquies della l. n. 356/1992 e la tutela del sistema economico contro le nuove strategie delle organizzazioni criminali: repressione penale “anticipata” e prospettive di collaborazione internazionale*, in *Cass. Pen.*, 2005.

fattori economici, qualunque zona sia a rischio di penetrazione¹⁵. Sul piano dell'impatto sociale delle decisioni giurisdizionali, rimane poi una seria preoccupazione per gli effetti ultimi di un approccio che conduca – per usare le parole della Corte di Cassazione – alla «impossibilità di configurare l'esistenza di associazioni mafiose in regioni refrattarie, per una serie di ragioni storiche e culturali, a subire i metodi mafiosi»¹⁶.

Del tutto differente è invece l'approccio culturale sotteso all'attività di altra parte della giurisprudenza di merito che, valorizzando lo strumento delle misure di prevenzione patrimoniali, non solo ne ha fatto ampio uso nella realtà dell'Italia settentrionale, ma ha circondato il relativo procedimento di una serie di garanzie tale da rendere possibile la circolazione dei provvedimenti di sequestro e di confisca sia nello spazio giuridico europeo, sia nel territorio di paesi come la Svizzera, che adottano tradizionalmente un criterio di valutazione assai rigoroso rispetto alle rogatorie internazionali.

Di particolare interesse è, al riguardo, l'esperienza della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, che si segnala per la specializzazione dell'organo giudicante, per l'impiego innovativo degli strumenti processuali, per il positivo esperimento di richieste di collaborazione giudiziaria internazionale in relazione a beni situati nel territorio francese e in quello svizzero.

Tra le decisioni giudiziarie di altri Stati che aderiscono a tali richieste, è assai significativa la sentenza del 21 gennaio 2011 del Tribunale penale federale svizzero, sez. II, (ric. A.)¹⁷, che ha respinto il ricorso, avanzato da soggetto condannato in Italia in via non definitiva per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e usura, contro la decisione delle competenti autorità elvetiche di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla Procura procedente nell'ambito del parallelo procedimento di prevenzione a carico dello stesso ricorrente (indiziato di appartenere alla nota associazione criminale denominata "ndrangheta").

La rogatoria, in particolare, era diretta ad acquisire, ai fini dell'adozione del provvedimento di confisca, informazioni e documentazione sui conti bancari del proposto individuati in territorio svizzero.

Muovendo dalla premessa che la cooperazione giudiziaria internazionale può essere attivata solo nell'ambito di un procedimento penale, il Tribunale elvetico ha

¹⁵ F. VARESE, *Mafie in movimento*, cit., XIII. Per una approfondita analisi del rapporto tra mafia ed economia v. M. CENTORRINO-A. LA SPINA-G. SIGNORINO, *Il nodo gordiano. Criminalità mafiosa e sviluppo nel Mezzogiorno*, Bari 1999. Un'ampia disamina delle politiche dirette e indirette di contrasto del fenomeno è compiuta da A. L. SPINA, *Mafia, legalità debole e sviluppo del Mezzogiorno*, Bologna, 2005.

¹⁶ Cfr. Cass. Sez. I, 10 gennaio 2012, n. 5888, Garcea, in *CED Cass.* n. 252418, che, proprio muovendo dal rifiuto di un simile esito interpretativo, ha ricondotto al paradigma dell'associazione mafiosa un'organizzazione criminale costituitasi autonomamente in Liguria che ripeteva le caratteristiche strutturali delle locali di "ndrangheta" calabresi, si ispirava alle regole interne di questi ultimi e con essi manteneva stretti collegamenti.

¹⁷ La pronuncia è pubblicata in [Diritto Penale Contemporaneo, 10 luglio 2011, con nota di E. NICOSIA, Il Tribunale penale federale svizzero accoglie una rogatoria della Procura di Milano finalizzata alla confisca "di prevenzione" di conti bancari.](#)

affrontato la questione concernente la natura giuridica del procedimento di prevenzione e della confisca italiani, sul presupposto della non vincolatività esegetica della qualificazione giuridica adottata dal legislatore nazionale.

In questa prospettiva, i giudici svizzeri, dunque, pur ammettendo che l'assistenza giudiziaria internazionale può essere prestata esclusivamente in relazione ad un procedimento penale aperto nello Stato richiedente ed al fine di agevolare il perseguimento di reati da parte dell'autorità giudiziaria straniera, hanno ravvisato la sussistenza dei presupposti della cooperazione nell'ambito di ogni procedimento che, sebbene non formalmente penale, sia preordinato all'apertura di un procedimento penale, all'esercizio dell'azione penale o sia comunque collegato ad un procedimento penale.

Sulla scorta di tali argomentazioni, il Tribunale elvetico ha accolto la tesi della natura sostanzialmente penale del procedimento di prevenzione e, specialmente, della confisca, così respingendo il ricorso presentato contro l'attivazione degli strumenti di assistenza giudiziaria internazionale.

Nei passaggi argomentativi della sentenza, si evoca la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che, nella confutazione di ogni profilo antinomico dell'istituto ablativo rispetto ai beni oggetto di tutela convenzionale internazionale, ne lumeggia la finalità di prevenzione dell'utilizzo illecito di beni di dubbia origine lecita e di contrasto del potere economico delle associazioni criminali, nonché la compatibilità del procedimento applicativo rispetto ai principi dell'equo processo e del diritto di difesa, sanciti dall'art. 6 della CEDU.

I predetti aspetti finalistici e procedurali della confisca, adottata all'esito di un *iter* sostanzialmente giurisdizionale, assistito da garanzie assimilabili a quelle di un procedimento penale in senso stretto, costituiscono elementi inferenziali, per i giudici elvetici, della natura penale della confisca e dei procedimenti di prevenzione¹⁸.

Evidentemente, alla base di questa valutazione compiuta dall'autorità giudiziaria estera, vi è stata la capacità della magistratura italiana di costruire un "diritto vivente" del contrasto alle basi patrimoniali della criminalità organizzata connotato in senso ampiamente conforme agli standard internazionali del "processo equo".

A ciò si è accompagnata la particolare efficacia dello strumento della prevenzione patrimoniale sul piano del contrasto del complesso intreccio tra mafia ed economia riscontrabile nell'Italia settentrionale come in quella meridionale.

E' stata così valorizzata una importantissima caratteristica del sistema italiano di intervento sui patrimoni illeciti, che consiste nella capacità di coniugare i due profili dell'efficienza e della garanzia in un rapporto virtuoso di vicendevole rafforzamento, secondo un ordine di idee che risale alla prima fase di costruzione del "diritto della criminalità organizzata" nel nostro paese, quando si era sottolineato che «il vero tallone d'Achille delle organizzazioni mafiose è costituito dalle tracce che lasciano

¹⁸ In proposito, si rinvia ad A. BALSAMO-G. LUPARELLO, *La controversa natura delle misure di prevenzione patrimoniali*, in AA.VV., *Le misure di prevenzione*, Torino, 2013.

dietro di sé i grandi movimenti di denaro, connessi alle attività criminose più lucrose», con la conseguenza che «lo sviluppo di queste tracce, attraverso un'indagine patrimoniale che segua il flusso di denaro proveniente dai traffici illeciti, è quindi la strada maestra, l'aspetto decisamente da privilegiare nelle investigazioni in materia di mafia, perché è quello che maggiormente consente agli inquirenti di costruire un reticolo di prove obiettive, documentali, univoche, insuscettibili di distorsioni, e foriere di conferme e riscontri ai dati emergenti dall'attività probatoria di tipo tradizionale»¹⁹.

Tale visione, espressa esattamente trent'anni fa, appare oggi quanto mai attuale, ed induce anzi a chiedersi se proprio il sistema delle misure patrimoniali non possa rappresentare il campo privilegiato per lo sviluppo sia di quella "cultura dei fenomeni sociali" che costituisce il presupposto imprescindibile dell'interpretazione e dell'applicazione degli strumenti giuridici di contrasto della criminalità organizzata, sia per il potenziamento della reazione internazionale rispetto a sistemi criminali che trascendono per loro natura la dimensione interna ai singoli paesi.

Esaminando attentamente gli effetti della delocalizzazione delle mafie sull'evoluzione del sistema penale, può intravedersi quella stessa duplicità di tendenze eterogenee che è stata ricollegata alle conseguenze del multiculturalismo, considerato come un fattore, al tempo stesso, di intensificazione e di allentamento dell'intervento punitivo²⁰.

Le "mafie in movimento" – non solo da uno Stato all'altro, ma anche dal Sud al Nord di uno stesso Paese – suscitano una reazione "identitaria" che si può tradurre nell'adozione di leggi di stampo securitario contenenti nuove disposizioni manifestamente repressive, ma anche in un approccio culturale tendente ad escludere l'avvenuto inquinamento di realtà territoriali prima considerate radicalmente diverse rispetto ai luoghi di origine di determinati gruppi criminali.

A questa precomprensione può, tuttavia, contrapporsi un'altra, imperniata sulla consapevolezza della complessità del fenomeno mafioso, nella cui struttura convivono, e si rafforzano a vicenda, diverse forme di manifestazione, riconducibili ai modelli del controllo del territorio e dell'investimento economico: nei diversi contesti territoriali, il mafioso può presentarsi, di volta in volta, come un rappresentante dell'antistato o come un (solo apparentemente) normale operatore di mercato. E' proprio questa "doppia identità" la carta vincente delle organizzazioni criminali nell'arena globale; essa è però, al tempo stesso, il tallone di Achille che consente di combattere sul serio le mafie ampliando gli orizzonti culturali dell'azione investigativa e della valutazione giudiziaria al Nord come al Sud.

C'è da chiedersi, tuttavia, se per un simile salto di qualità dell'azione di contrasto sia sufficiente il ruolo della formazione (giuridica ed extragiuridica) finalizzata alla costruzione di una visione di insieme del fenomeno mafioso, ovvero si renda necessario un intervento di riforma normativa, compiuto a livello interno o

¹⁹ G. FALCONE-G. TURONE, *Tecniche di indagine in materia di mafia*, in AA.VV., *Riflessioni ed esperienze sul fenomeno mafioso*, Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, 1983.

²⁰ F. PALAZZO, *Considerazioni conclusive*, in AA.VV., *Multiculturalismo, diritti umani, pena*, a cura di A. Bernardi, Milano, 2006, 190.

anche nel contesto europeo oggi in via di rapida trasformazione proprio nel settore del “diritto della criminalità organizzata”.

Tra gli aspetti più innovativi della risoluzione sulla criminalità organizzata nell'Unione Europea, adottata dal Parlamento europeo il 25 ottobre 2011, vi è infatti la scelta di prevedere, a livello dell'Unione, una fattispecie del tutto analoga all'art. 416 *bis* c.p.

Precisamente, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a predisporre una proposta di direttiva sulla punibilità del reato associativo di stampo mafioso, concentrando il baricentro di disvalore del reato sulla forza di intimidazione e sulla capacità di incidere sul sistema economico, amministrativo, elettorale e dei servizi pubblici.

Sullo sfondo di questa linea di tendenza, vi è però un problema che è stato da tempo avvertito dalla più autorevole dottrina: quello di conciliare la costruzione di una fattispecie incriminatrice di portata generalissima, comprensiva di nuove forme di criminalità collettiva, con la scelta – riscontrabile, con particolare chiarezza, nell'art. 416 *bis* c.p. – di definire l'associazione di tipo mafioso pur sempre in base a parametri sociologicamente riferibili soprattutto alle mafie “classiche”²¹.

Si tratta di una questione che non potrà rimanere irrisolta se si vuole assegnare alla nuova norma penale di matrice europea una valenza ben più rilevante di una fattispecie “simbolico-espressiva”.

Prendendo le mosse da una accurata analisi dell'attività delle mafie italiane all'estero, è stato recentemente osservato che l'idea che un'efficace azione di contrasto richieda necessariamente una legislazione antimafia modellata su quella del nostro ordinamento nazionale è attraente, ma «si fonda sull'erroneo presupposto che le organizzazioni criminali tendano ad operare nello stesso modo in ciascun territorio»²².

A ben vedere, i processi di riforma che si delineano sullo scenario europeo possono rappresentare l'occasione anche per una riflessione innovativa sul modello di incriminazione racchiuso nell'art. 416 *bis* c.p., in funzione del potenziamento della sua portata applicativa.

2. L'art. 416 *bis* c.p. ed il contrasto alle mafie delocalizzate.

Se le espressioni, le localizzazioni e, in qualche misura, le “ambizioni” delle mafie stanno cambiando, rendendo l'infiltrazione criminale inafferrabile, e quanto mai lontana da modelli riconducibili al noto archetipo manifestatosi nel meridione d'Italia nella seconda metà del secolo scorso, occorre chiedersi se la fattispecie prevista dall'art. 416 *bis* c.p. sia ancora adeguata a contrastare il fenomeno criminale nelle sue mutanti, moderne manifestazioni.

²¹ G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto Penale. Parte speciale*, Vol. I, Bologna, 2008, 485.

²² P. CAMPANA, *Understanding Then Responding to Italian Organized Crime Operations across Territories*, in *Policing*, 2013.

Ancora: occorre chiedersi se il contrasto alla criminalità organizzata nella sua nuova dimensione “diffusa” possa essere efficacemente compiuto con strumenti tradizionali o se, invece, non occorra puntare sul contrasto patrimoniale con l’obiettivo di colpire le ricchezze (enormi) che il sistema-mafia produce e gestisce, creando un circuito economico parallelo, che inquina e scoraggia il circuito sano. Quello che dovrebbe essere fondato sulla concorrenza, garantire la qualità del prodotto e favorire la crescita del mercato.

Abbandonare pre-giudizi che associano le mafie alle organizzazioni antistoriche, rappresentate in lungometraggi “d’epoca”, per aprirsi alla comprensione di comportamenti criminali *atipici* rispetto a quel modello, ma quanto mai pervasivi, rappresenta un passaggio culturale necessario, doverosamente preliminare rispetto all’analisi dell’efficacia degli strumenti normativi disponibili.

La mutevolezza del fenomeno mafioso e le sue nuove forme di espressione impongono, oggi più che mai, una seria riflessione anche sulla attuale adeguatezza degli strumenti di contrasto disponibili.

In particolare, deve essere verificata l’idoneità dell’art. 416 *bis* c.p. a contrastare la colonizzazione dei territori del nord Italia da parte delle mafie storiche: è infatti emersa con chiarezza l’esigenza di contrastare la dilagante diffusione delle mafie *oltre* i territori d’origine (ed anche *oltre* i confini nazionali). Come anche quella di riconoscere e contrastare mafie “nuove”, ovvero gruppi criminali agenti con metodo mafioso, ma non riconducibili alle organizzazioni storiche (o “tipiche”).

L’esigenza di costruire un *diritto europeo* in materia di crimine organizzato, che parta dalla condivisione delle basi culturali e normative, e consenta un’efficace ed agile cooperazione, richiede risposte pronte e moderne, che presuppongono il superamento di visioni antistoriche che intendono il fenomeno “mafia” come circoscritto alle aree meridionali della penisola.

Ora più che mai occorre andare oltre gli stereotipi ed “aprirsi” alla comprensione della vastità e pericolosità della silenziosa infiltrazione delle mafie nei tessuti produttivi delle aree settentrionali e del Nord Europa, terreni fertili per l’azione di inquinamento dei mercati *tipicamente* prodotta dall’azione di queste organizzazioni criminali.

2.1 La ‘ndrangheta, fuori dalla Calabria.

Indagini e giudizi hanno consentito di rilevare una singolare (e per certi versi unica) capacità della ‘ndrangheta calabrese di espandersi e colonizzare territori diversi da quello di origine. Alcuni collaboratori di giustizia hanno chiaramente descritto la delocalizzazione di alcune cellule facenti capo alla ‘ndrangheta anche in paesi stranieri.

La situazione risulta perfettamente “fotografata” nella relazione della Direzione Nazionale Antimafia italiana del 2012 dove si legge: «se l’estensione, la profondità e la poliedricità del fenomeno *‘ndranghetistico*, se la eccezionale capacità di governo di rapporti criminali, politici ed economici che lo caratterizzano, sono attualmente (e, finalmente) fuori discussione, rimane, tuttavia, alle soglie del 2013, una questione di

fondo (non di poco momento) che si pone nell'analisi del crimine organizzato calabrese. La questione riguarda la stessa conformazione della struttura organizzativa della *'ndrangheta*. E si tratta di problematica assai concreta. Che ha, non solo, risvolti di rilievo giuridico che riguardano la stessa costruzione e formulazione delle imputazioni di associazione mafiosa *ex art 416 bis c.p.* da elevare (o già elevate) a carico degli appartenenti alla *'ndrangheta*, ma che, anche e soprattutto, ha straordinarie ricadute sia sulle strategie investigative che sulla stessa valutazione degli indizi e degli elementi probatori relativi ai fatti di criminalità organizzata oggetto dei diversi procedimenti pendenti sia nel Distretto di Reggio Calabria che in tutti gli altri – e non sono pochi – nei quali ci si occupa del medesimo fenomeno criminale. Ora ed oggi, insomma, si tratta di verificare se, dopo le indagini giunte a conclusione nel 2010/2011, abbia “tenuto” in sede giudiziaria il modello organizzativo *'ndranghetistico* emerso dall'indagine “Crimine” condotta dalla DDA di Reggio Calabria. E deve necessariamente partirsi da “Crimine” perchè è l'investigazione che si è sviluppata nei territori ove ha sede la *casa madre* del fenomeno *'ndranghetista*, che, quindi, ha analizzato il fenomeno, il suo primigenio archetipo, laddove è più strutturato e virulento, ove l'organizzazione è nata, cresciuta e da dove, poi, è partita per imporsi a livello nazionale ed internazionale. E ciò a tacere delle dimensioni dell'inchiesta, dello sforzo ricostruttivo profuso, del tentativo (riuscito) di disegnare i contorni dell'intero fenomeno. Insomma, per tutte queste ragioni, si tratta, attualmente, del procedimento “pilota” sul fenomeno, quello da cui si deve necessariamente partire per comprenderlo, anche avuto riguardo ai due coevi e paralleli procedimenti avviati dalle DDA di Milano (cd Infinito) e di Torino (cd Minotauro), pure di eccezionale rilievo in quanto hanno dato conto delle impressionanti dimensioni raggiunte dalla proliferazione del fenomeno *'ndranghetistico* nel Nord Italia, ad onta di un diffuso atteggiamento mentale che, in modo oggettivamente miope, tendeva a sminuirlo».

La tesi seguita è chiara. Il modello di *'ndrangheta* che viene individuato è un modello che potremmo definire “unitario” (in cui la *'ndrangheta* è un'unica associazione di stampo mafioso), in antitesi al modello “parcellizzato” o “frazionato” (in cui ogni cosca o locale è una autonoma associazione) fatto proprio dalla giurisprudenza formatasi negli ultimi trenta anni, che, invero, aveva fino a tal punto rifiutato (sulla base, evidentemente, delle prove fino ad allora acquisite) la sola idea di costruzione di un modello unitario di associazione *'ndranghetista*, che, in quelli che furono i più grandi procedimenti degli anni '90 a carico delle cosche reggine ritenne indimostrata anche l'ipotesi – per così dire, “intermedia” (rispetto al modello “unitario” e al modello “parcellizzato”) – formulata, all'epoca, dalla DDA di Reggio Calabria, ovvero che vi fossero, contestualmente, due realtà associative: quella delle diverse cosche presenti sul territorio, ciascuna autonoma e costituente una associazione di tipo mafioso a se stante, e quella rappresentata da una sorta di “super-struttura” di vertice della *'ndrangheta*, cui aderivano i capi delle diverse cosche, e che si trovava in posizione sovra-ordinata rispetto alle cosche stesse, che costituiva, pure essa, una distinta associazione di tipo mafioso.

2.2. La “gestione giudiziaria” delle mafie delocalizzate.

Per quanto i procedimenti che si fondano sul presupposto della natura unitaria della ‘*ndrangheta* siano ancora *sub judice*, non può non prendersi atto che la mutazione del fenomeno è un dato acquisito, che può avere riflessi sulla gestione dei procedimenti nei confronti delle organizzazioni delocalizzate del Nord Italia.

Il problema diventa allora quello della idoneità dell’art. 416 *bis* c.p. a consentire l’inquadramento come associazioni mafiose di gruppi criminali organizzati sul modello della ‘*ndrangheta*, collegati alle cellule operanti in Calabria, ma ancora *silenti*. Gruppi cioè che non si sono (ancora) espressi attraverso (percepiti e riconosciuti) atti di intimidazione in territori dove la società civile si presenta generalmente refrattaria alla comprensione dei codici di comunicazione della mafia.

Tali cellule sono solo apparentemente inerti: in realtà sono pronte a produrre il pervasivo inquinamento delle dinamiche economiche e sociali tipico delle mafie: cannoni puntati con il colpo in canna.

Sul punto si registra una significativa evoluzione interpretativa effettuata dalla Suprema Corte con riguardo agli oneri probatori e motivazionali connessi al requisito della “forza di intimidazione” nella sua dimensione *potenziale* piuttosto che *effettuale*.

Si tratta di proposte interpretative suggerite dalla necessità di conformare il diritto vivente con l’obiettivo di adattare la fattispecie dell’art. 416 *bis* c.p. alle nuove esigenze di contrasto della criminalità organizzata nella sua dimensione inerte, “muta”, almeno in apparenza.

Il nodo interpretativo è quello della dimostrazione della esistenza del requisito della forza di intimidazione, attributo che può non manifestarsi, o essere percepito, in territori che non *conoscono* i linguaggi delle mafie e che, dunque, non *riconoscono* immediatamente i segnali che queste inviano.

Per tentare una interpretazione della fattispecie coerente con le nuove esigenze di contrasto connesse alla delocalizzazione delle organizzazioni criminali diventa essenziale la scelta di valorizzare il *collegamento* con la mafia storica di riferimento.

Tale valorizzazione costituisce il presupposto fattuale e logico per giustificare una attenuazione degli oneri probatori in materia di utilizzo (e percezione) della forza di intimidazione, dato che questa nella sua dimensione potenziale, può ritenersi insita nella stessa struttura della “cellula madre”, senza richiedere la prova di ulteriori ed autonome espressioni nel territorio “colonizzato”.

Di contro, la mancata prova del *collegamento* dei gruppi criminali agenti al Nord con le mafie storiche non può che richiedere la rigorosa dimostrazione del manifestarsi del metodo mafioso *anche* attraverso la verifica della estrinsecazione attuale della forza di intimidazione nella nuova dimensione territoriale.

Non può non ricordarsi che il carattere distintivo dell’associazione speciale prevista dall’art. 416 *bis* c.p. rispetto alla associazione semplice è proprio l’annichilimento della società civile e la sua sottomissione a quella criminale, attraverso l’abituale ricorso al metodo mafioso, agito attraverso l’intimidazione.

E’ tale oppressione del consorzio civile prodotta attraverso la (violenta) proposta di un sistema di convivenza alternativo, basato sul riconoscimento della forza

dell'organizzazione (sebbene apparentemente rassicurante e protettivo nella misura in cui venga supinamente accettato) che giustifica l'aggravio della pena connesso alla fattispecie associativa "speciale".

Di recente la Corte di legittimità con orientamento innovativo (ma in significativo consolidamento) ha valorizzato la natura di reato "di pericolo" dell'art. 416 *bis* c.p., orientando l'interpretazione in modo coerente con l'esigenza di contrasto nascente dalla presenza di cellule delocalizzate nel Nord Italia²³.

La forza di intimidazione è stata ritenuta essenziale per la configurazione della fattispecie, anche solo nella sua dimensione *potenziale*: è stata cioè riconosciuta la possibilità di inquadrare nella fattispecie prevista dall'art. 416 *bis* c.p. organizzazioni inerti, "silenti", ma pronte a porre in essere i reati-fine tipici delle mafie²⁴.

E' stata così ritenuta sufficiente per la configurazione della gravità indiziaria in ordine alla associazione mafiosa la (semplice) emersione di una struttura *organizzativa* riconducibile alla *'ndrangheta*, consorzio criminale che da decenni *notoriamente* utilizza, in modo vistoso e percepito, il metodo mafioso nella terra-madre.

Nel caso in cui emerga una struttura riconducibile alla *'ndrangheta* – osserva la Corte – "deve ritenersi che la finalità della commissione di delitti, tipica della associazione mafiosa, non debba necessariamente estrinsecarsi nella effettiva precedente commissione di reati fine, essendo *sufficiente la mera struttura illecita della organizzazione* finalizzata alla programmazione e realizzazione di reati quale finalità della consorteria mafiosa".

Nell'interpretazione proposta, per la configurazione del reato associativo non è necessaria la prova di una forza di intimidazione estrinseca ed immediatamente percepita, ma è sufficiente quella di una capacità intimidatoria *solo potenziale*, la cui esistenza può indursi dal *collegamento* della cellula delocalizzata con l'organizzazione "madre".

Il baricentro della prova (e della gravità indiziaria in fase cautelare) viene spostato dalla dimostrazione dell'attuale utilizzo della forza di intimidazione, alla verifica della esistenza di una organizzazione collegata con la cellula-madre.

Tale conformazione interpretativa si impernia sulla accettazione del presupposto fattuale della natura *unitaria* della *'ndrangheta* (che ha trovato le sue conferme nei procedimenti istruiti dalla procura di Reggio Calabria sopra richiamati). E' questo presupposto che consente di "estendere" al *locale* il potenziale intimidatorio della *'ndrangheta* agente nel territorio d'origine e permette la successiva, fondamentale, scelta ermeneutica: ritenere sufficiente la prova dell'esistenza della forza di intimidazione in forma potenziale, piuttosto che attuale.

Questo secondo passaggio interpretativo è di gran lunga il più incisivo, in quanto segna una percepibile svolta nella giurisprudenza della Suprema corte che ha

²³ Cfr. Cass. Sez. II, 11 gennaio 2012, n. 4304, Romeo, *cit.*, che ha affermato la configurabilità del reato associativo in presenza di una "mafia silente",

²⁴ Nel caso analizzato dalla Corte la conferma della forza di intimidazione potenziale trovava conforto nel fatto che uno dei componenti dell'organizzazione era stato sorpreso in possesso di un'arma con matricola abrasa.

più volte richiesto la “esteriorizzazione” della associazione, ritenendo necessario, per considerare integrata la fattispecie, che fosse dimostrato l’inquinamento delle dinamiche economiche e sociali scaturente dal “contatto” con l’organizzazione criminale.

L’innesco del processo di modifica di tali dinamiche che scaturisce dall’impatto della società civile con l’organizzazione mafiosa ha sensibilmente orientato nei decenni scorsi l’interpretazione dell’art. 416 *bis* c.p., che è stato letto come descrittivo di una fattispecie “anfibia”, che, pur avendo l’obiettivo anticipatorio tipico del reato di pericolo richiede tuttavia la dimostrazione di un “effetto” (evento, si direbbe) nell’ambiente in cui si insedia.

Il dato letterale che ha legittimato la insinuante trasformazione del reato di cui all’art. 416 *bis* c.p. da reato di puro pericolo a reato che richiede la dimostrazione di un evento è la locuzione “si avvale”, che è stata interpretata come requisito di fattispecie, legittimante la necessità di una concreta esteriorizzazione della capacità criminale dell’associazione.

Che la lettera della norma possa legittimare l’interpretazione che richieda non solo la prova dell’esistenza di una *organizzazione* “tipicamente” mafiosa, ma anche la produzione degli *effetti* tipici che (di regola) scaturiscono dal contatto tra il consorzio criminale e la società civile è indubbio.

Portare alle estreme conseguenze tale percorso logico-interpretativo, tuttavia, significa rischiare di legittimare la proliferazione di organizzazioni strutturate, ma *silenti*: non ancora attive ma capaci di inquinare pesantemente mercati, politica e dinamiche sociali.

Nel proporre tale interpretazione la Corte si è fatta carico di affrontare il possibile contrasto con altro orientamento²⁵, che aveva rimarcato la necessità che il metodo mafioso si estrinsecasse in modo visibile e concreto nei territori “colonizzati”. E che di tale espressione intimidatoria fosse fornita la prova.

La Corte ha negato l’esistenza di un contrasto rilevando come la precedente giurisprudenza si fosse formata «allorché si riteneva che ciascuna organizzazione fosse *indipendente* dalle altre, mentre oggi si ravvisa, con riferimento alla *’ndrangheta*, un’unica organizzazione criminale, articolata in “locali”, quali strutture territoriali dotate di sostanziale autonomia operativa, sia pure collegate e coordinate da una struttura centralizzata denominata “provincia”»²⁶.

Lo sforzo ermeneutico è stato nel senso di proporre una linea interpretativa armonica ed evolutiva che, ribadendo la necessità del requisito della potenza intimidatrice delle mafie delocalizzate, attenuasse gli oneri probatori e motivazionali che alla dimostrazione di tale attributo inerivano. Almeno laddove il legame tra cellula locale e cellula “madre” apparisse certo e (dunque) idoneo ad assicurare la “ripetizione” in sede “decentrata” della capacità criminale esplicitasi nel meridione.

²⁵ Espresso con particolare chiarezza in Cass., Sez. V, 13 febbraio 2006, n. 19141, *C.E.D. Cass.* n. 234403.

²⁶ Cfr. Cass. Sez. II, 11 gennaio 2012, n. 4304, *Romeo, cit.*

In sintesi, il baricentro della prova è stato sensibilmente spostato dal *metodo mafioso* all' *organizzazione "tipica"*.

Del resto, anche nell'orientamento più datato²⁷ i giudici di legittimità non avevano escluso l'astratta possibilità di ricondurre cellule criminali innestate in aree territoriali extracalabresi direttamente alla *'ndrangheta*, paventando tuttavia effetti attrattivi sulla competenza.

Osservava la Corte che se i giudici di merito avessero accertato un collegamento con la mafia calabrese, era di tutta evidenza che "se così fosse stato realmente, si sarebbe trattato null'altro che dello *stesso* fenomeno criminale e, dunque, dello *stesso* sodalizio mafioso sorto e radicato nel territorio d'origine, pur se operante in diversi ambiti territoriali nei quali stava tentando di espandere i suoi illeciti affari (con tutte le possibili implicazioni di un siffatto rilievo anche in termini di competenza). Non è fondatamente dubitale, infatti, che, nell'ipotesi in cui un'associazione mafiosa dirami sue articolazioni in aree territoriali diverse da quella d'origine, non per questo si formano altrettante, autonome, consorterie delinquenziali, sì che l'originario ceppo finisce col perdere la sua identità per disarticolarsi in entità autonome e distinte, a meno che, come è ovvio, una siffatta disgregazione non risulti in concreto, per effetto di intervenute scissioni in seno allo stesso sodalizio"²⁸.

Tuttavia in quel caso la Corte escludeva che l'organizzazione *sub iudice* appartenesse ad un unico macro-organismo criminale, ritenendola *autonoma*. Ed è proprio l'accettazione di tale presupposto che induceva l'aggravio degli oneri probatori e motivazionali sulla estrinsecazione effettuale della forza di intimidazione: per potere ritenere esistente il vincolo "speciale" previsto dall'art. 416 *bis* c.p., premessa l'autonomia dell'organizzazione, si era conseguentemente escluso che la dimostrazione della "mafiosità" del vincolo fosse provabile per "assonanza" o imprecisa ripetizione di metodiche associative sviluppatesi altrove.

Se così è, si può ritenere che, anche in quel caso, se ci fosse stata la prova della *dipendenza* del gruppo milanese dalla cellula-madre, l'onere di provare la forza di intimidazione avrebbe potuto patire una attenuazione derivante dalla fruibilità delle acquisizioni circa la potenza criminale della mafia tipica (con effetti di trasferimento della competenza per territorio, però).

In punto di valutazioni sulla competenza territoriale la forza innovativa dell'orientamento più recente appare ancora più marcata: dal riconoscimento della unitarietà dell'organizzazione: il Supremo collegio, infatti, non fa discendere effetti di accorpamento della competenza, ritenendo piuttosto che la autonomia *operativa* nel territorio colonizzato sia sufficiente per il radicamento della giurisdizione²⁹.

Quello che muta è la (pre)comprensione del fenomeno *'ndrangheta*, che viene "letto" nella sua dimensione unitaria solo di recente.

²⁷ Espresso in Cass., Sez. V, 13 febbraio 2006, n. 19141, *cit.*

²⁸ Cfr. Cass., Sez. V, 13 febbraio 2006, n. 19141, *cit.*

²⁹ Cfr. Cass., sez. II, 11 gennaio 2012, n. 4304, Romeo, *cit.*

2.3 Mafia silente e forza di intimidazione. Il contrasto nella giurisprudenza di legittimità.

Nonostante la Corte abbia effettuato lo sforzo di composizione interpretativa sopra descritto non si può negare che esiste un netto contrasto nelle decisioni che riguardano la c.d. mafia *silente*.

Il primo orientamento nega la possibilità che le organizzazioni inerti possano essere inquadrate nella fattispecie astratta prevista dall'art. 416 *bis* c.p.

Così si è scritto che è "logicamente, incongrua... la configurazione di mafia silente, che è ipotesi concettualmente *incompatibile* con la tipologia normativa di reato associativo mafioso, che è tale quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per una delle finalità delittuose specificatamente indicate dalla stessa norma sostanziale. Insomma, il metodo mafioso, nel disegno normativo, è sempre segno di *esteriorizzazione*, proprio per il fatto stesso di dover essere strumentale, sia pure nei limiti del mero profitto della forza intimidatrice (...si avvalgono) ai fini della sua canalizzazione o finalizzazione per il perseguimento di uno degli obiettivi indicati dalla citata disposizione normativa. È, dunque, necessario che nella condotta positiva dei sodali e nel complessivo modo di essere del sodalizio vi siano chiari sintomi di mafiosità, connotati delle anzidette caratterizzazioni"³⁰.

Di recente la Corte ha proposto nuovamente l'interpretazione letterale della locuzione "si avvale" come implicante una necessaria *estrinsecazione* del c.d. "metodo mafioso", il quale «deve necessariamente avere una sua "esteriorizzazione" che può avere le più diverse manifestazioni sempre che "l'intimidazione (in qualsiasi forma assunta) si traduca in un atti specifici, riferibili ad uno o più soggetti, suscettibili di valutazione, al fine dell'affermazione, anche in unione con altri elementi che li corroborino, dell'esistenza della prova del metodo mafioso»³¹: si tratta di un indirizzo che svaluta vistosamente il peso probatorio della organizzazione e giunge a richiedere una (critica, quanto inedita) dimostrazione *individualizzata* dell'esercizio della forza di intimidazione³².

³⁰ Cfr. Cass., sez. V, 13 febbraio 2006, n. 19141, *cit.*

³¹ Cass., sez. II, 24 aprile 2012 n. 31512, *C.E.D. Cass.* n. 254031

³² Deve essere segnalato un parallelo percorso della stessa Corte di legittimità che pur affermando la necessità della prova della esteriorizzazione del forza di intimidazione non richiede che la prova di tale illecito "contatto" con la società civile debba necessariamente estrinsecarsi nella consumazione di reati-fine, ma possa, invece, concludersi in "qualcosa di meno" che dia comunque il segno della capacità criminale del consorzio e della sua capacità di produrre l'assoggettamento della società civile.

Così la Corte ha precisato che «l'associazione a delinquere di stampo mafioso, di cui all'art. 416 *bis* c.p., si connota rispetto all'associazione criminosa semplice per la sua tendenza a proiettarsi verso l'esterno, per il suo radicamento nel territorio in cui essa alligna e si espande; pertanto i caratteri suoi propri (assoggettamento ed omertà) devono essere riferiti ai soggetti nei cui confronti si dirige l'azione delittuosa, essendo appunto i terzi a trovarsi, per effetto della convinzione di essere esposti al pericolo senza alcuna possibilità di difesa, in stato di soggezione psicologica e di soccombenza di fronte alla forza dei "prevaricatori"; pertanto la diffusività di tale forza intimidatrice non può essere *virtuale* e cioè essere limitata al programma dell'associazione, ma deve essere *effettuale* e quindi deve manifestarsi

Questa tendenza interpretativa si contrappone vistosamente (il contrasto in tal caso esiste ed è impossibile negarlo) a quella che esclude la necessità della *esteriorizzazione* della forza intimidatrice, e ritiene, che sia sufficiente la sua esistenza in potenza³³.

Così si è scritto che “per qualificare come mafiosa un'organizzazione criminale è necessaria la capacità potenziale, anche se non attuale, di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice idonea a piegare ai propri fini la volontà di

concretamente in atto, con il compimento di atti concreti, atteso che la diffusività è il carattere indefettibile della forza intimidatrice, si che è necessario che, di essa, l'associazione si avvalga in concreto e cioè in modo effettuale nei confronti della comunità in cui essa è radicata» (Cass. sez. I, 23 aprile 2010, *C.E.D. Cass.* n. 248010).

Nel caso concreto la estrinsecazione della forza intimidatrice era stata tuttavia rinvenuta nella semplice emersione di un *atteggiamento “succube” degli imprenditori che si relazionavano con l'imputato* (i quali assumevano persone che non avevano intenzione di lavorare e seguivano le “indicazioni” del capo-mafia).

Illuminante una (non recente) pronuncia che valorizza la possibilità che la forza di intimidazione possa essere il frutto di un “richiamo” del clima di assoggettamento *già* creato dall'illecita organizzazione. Secondo la Corte “il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p., (associazione di stampo mafioso) si caratterizza dal lato attivo per l'utilizzazione, da parte degli associati, ai fini del raggiungimento degli scopi del sodalizio, della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo in sé stesso e dal lato passivo per la conseguente condizione di assoggettamento e di omertà dei singoli. L'avvalersi della capacità di intimidazione può esplicarsi sia sfruttando il clima intimidatorio già conseguito dal sodalizio sia ponendo in essere nuovi atti di violenza o minaccia i quali, peraltro, in tal caso non devono realizzare l'effetto di per sé soli, ma in quanto espressione rafforzativa del potere del gruppo. Non è d'altro canto richiesto dalla norma che l'avvalersi della suddetta capacità si espliciti in una condotta distinta da quella diretta al conseguimento del fine sociale: anche una sola condotta può essere finalizzata ad entrambi i risultati quando considerata in rapporto alle sue specifiche modalità ed al tessuto sociale in cui si manifesta, essa esprime di per sé la forza intimidatrice del vincolo associativo (affermando siffatti principi la Cassazione ha ritenuto che correttamente i Giudici di merito avessero ravvisato la sussistenza di un'associazione di stampo mafioso in fattispecie nella quale i vari componenti del sodalizio avevano realizzato numerose estorsioni ai danni di diversi commercianti, avvalendosi come strumento di coercizione delle parti lese, al di là delle specifiche minacce poste in essere nei singoli episodi, di costanti richiami alla pericolosità ed al potere generalizzato sul territorio del gruppo di cui essi facevano parte, con conseguente convinzione delle vittime di essere esposte ad ineludibile pericolo, manifestata anche nel comportamento processuale delle stesse: Cass. Sez. VI, 10 marzo 1995 n. 7937, *C.E.D. Cass.* n. 202579). Ancora: la Suprema Corte ha precisato che il condizionamento della libertà morale dei terzi estranei al sodalizio non deve necessariamente scaturire da *specifici* atti intimidatori, ma può costituire l'effetto del timore che promana direttamente dalla capacità criminale dell'associazione (Cass. sez. I, 16 maggio 2011 n. 25242, *C.E.D. Cass.* n. 250704). Si tratta di segnali interpretativi importanti che riflettono lo sforzo di adeguare le linee ermeneutiche alla emersione di associazioni criminali che si esprimono in forme (almeno parzialmente) atipiche rispetto al modello tradizionale che ha orientato il legislatore nella scrittura della fattispecie astratta speciale.

³³Nel caso preso in esame dalla sentenza n. 4304 del 2012 la forza di intimidazione e lo stesso metodo mafioso della “locale” della *‘ndrangheta* sono stati tratti: a) dai rituali attraverso cui avviene l'affiliazione e la promozione dei diversi ruoli all'interno dell'associazione mafiosa, b) dalla vita sociale interna dell'associazione, caratterizzata da rigide regole, alla cui violazione è ricollegata irrogazione di sanzioni. Secondo la pronuncia *de qua*, «nel caso in cui convergano le caratteristiche organizzative sopra evidenziate deve ritenersi che la finalità della commissione di delitti, tipica della associazione mafiosa, *non debba necessariamente estrinsecarsi nella effettiva precedente commissione di reati fine*, essendo sufficiente la mera struttura illecita della organizzazione finalizzata alla programmazione e realizzazione di reati quale finalità della consortereria mafiosa.

quanti vengano in contatto con gli affiliati all'organismo criminale" (Cass. sez. I, 10 gennaio 2012 n. 5888, *C.E.D. Cass.* n. 252418).

In tale solco interpretativo si collocano alcune recenti pronunce emesse in fase cautelare in relazione a mafie delocalizzate nel torinese.

Nel corpo di tali sentenze la Corte ha chiarito che di fronte al messaggio silente "l'utilizzazione della forza intimidatoria non è ricollegabile a una specifica attuale condotta degli associati, ma ad una situazione creata da una pregressa, vigente, attuale. carica intimidatrice dell'associazione che, in virtù delle promozioni di assoggettamento ed omertà, non ha più bisogno di ricorrere a specifici comportamenti di violenze minaccia. Il metodo mafioso nell'avvalersi della forza intimidatoria una volta che abbia creato un alone extraterritoriale che ne proietta la forza intimidatrice al di là degli originari confini geografici socioeconomici non si manifesta necessariamente con contingenti atti di delinquenza comune"³⁴.

Tale interpretazione "adeguatrice" sposta il baricentro della prova che si coagula intorno alla "tipicità" dell'organizzazione: dimostrando il collegamento con la cellula madre si arriva a ritenere provata l'"importazione" della forza intimidatrice.

Tale ultimo filone (che sembra in fase di progressivo consolidamento) svaluta anche in modo percettibile il dato del "timore percepito" dai consociati, spesso individuato come uno dei parametri per la valutazione della effettività della carica intimidatoria.

Non vi è chi non veda come sia ingestibile una interpretazione che crei una (sottile e critica) dipendenza tra consumazione del reato e prova degli effetti "psicologici" da impatto intimidatorio. L'esito soggettivo del contatto con le mafie è infatti imprevedibile e legato a variabili mutevoli in relazione alle caratteristiche soggettive, culturali e sociali delle persone che entrano in contatto con l'organizzazione.

Così si è stabilito che "il rilievo attribuito al dato ambientale, a causa del quale le condizioni di assoggettamento e di omertà perderebbero gran parte della loro dipendenza eziologica dall'elemento della forza di intimidazione, può rendere più difficile riscontrare il livello di capacità intimidatrice raggiunto dalla associazione criminale punibili ai sensi dell'art. 416 *bis* c.p., comma 3. In tale prospettiva l'assoggettamento e l'omertà, più che elementi strutturali qualificanti l'entità della intimidazione, sarebbero conseguenze della carica maturata dal sodalizio nel substrato civile della società. Ma la conseguenza in tal caso sarebbe quella della impossibilità di configurare l'esistenza di associazioni mafiose in regioni refrattarie, per una serie di ragioni storiche e culturali, a subire i metodi mafiosi propri, nella specie, della 'ndrangheta. Sarebbero anche le conseguenze quelle di non poter configurare il metodo mafioso subito da un soggetto che effettivamente ne ha percepito il peso ma in un contesto generale, sia locale che personale, refrattario a dividerlo. Ed ancora può

³⁴ Così Cass., sez. V 5 giugno 2013, n. 35997; nello stesso senso Cass. Sez. V, 5 giugno 2013, n. 35999; Cass. sez. V, 5 giugno 2013, n. 35998; Cass. sez. V, 7 maggio 2013, n. 28091; Cass, sez. V, 24 aprile 2013, n. 28332; Cass. sez. V, 7 maggio 2013, n.28337.

aggiungersi, sul piano probatorio ed in via speculare, che il rilievo attribuito al dato ambientale, a causa del quale le condizioni di assoggettamento e di omertà perderebbero gran parte della loro dipendenza ed eziologia dalla forza di intimidazione, può rendere più difficile riscontrare il livello di capacità intimidatrice raggiunto dalle associazioni criminali punibili ai sensi dell'art. 416 *bis* c.p.p. (...)"³⁵.

Nello stesso senso si è evidenziato che dare rilievo agli effetti di percepiti dalla società civile del territorio con lo Stato "porrebbe problemi interpretativi dall'esito incerto in sede giudiziaria, quali la ricostruzione del rilievo da attribuire alle condizioni socioculturali dei territori e delle popolazioni autoctone, i criteri di misurazione della resistenza locale al metodo mafioso, la possibilità che all'esito della misurazione della permeabilità del territorio alla cattiva fama dell'associazione, di cui gli emigranti appaiano esponenti, tali condizioni siano idonee a supplire a un deficit di sintomi di mafiosità empiricamente percepibili"³⁶.

2.4 *Proposte interpretative.*

Le incertezze giurisprudenziali nella interpretazione dell'art. 416 *bis* c.p. denunciano una possibile (ed inquietante) inadeguatezza della norma a rispondere alle esigenze di contrasto della criminalità organizzata, laddove questa non si manifesti in forme riconducibili all'archetipo "filmografico" espresso dalle mafie meridionali nel secolo scorso.

L'interprete si trova di fronte non solo alla questione di "diritto", ma anche alla questione di "fatto" di accettare e comprendere la mutazione fenomenica delle mafie, mai uguali a sé stesse nelle manifestazioni, ma estremamente tenaci nel perseguimento degli obiettivi (sempre uguali, quelli).

L'art. 416 *bis* c.p. è stato scritto ricalcando e trasponendo nella fattispecie astratta una serie di modalità organizzative mutate dalle manifestazioni delle mafie storiche agenti nel meridione di Italia nel secolo scorso.

Tali modalità sono tristemente e faticosamente emerse in sede giudiziaria attraverso i processi ai reati-fine e la materia delle misure di prevenzione personali. Si tratta di forme di oppressione del consorzio civile particolarmente visibili e violente poste in essere dalle organizzazioni in un periodo in cui la conoscenza della complessa struttura delle mafie era imperfetta.

La mutazione genica delle organizzazioni criminali, la loro tendenza alla mimetizzazione ed alla (silente, ma incessante) infiltrazione nelle economie pubbliche e private, pone l'interprete di fronte alla scelta di conformare l'interpretazione della fattispecie alla novità emerse ed, almeno in parte, "fotografate" dalla relazione della Direzione nazionale antimafia del 2012.

³⁵ Cass. sez. V, 2 ottobre 2003 n. 45711, *C.E.D. Cass.* n. 227994.

³⁶ Cass. sez. V 19 marzo 2013 n. 28317.

L'interpretazione della norma non può che essere effettuata ripercorrendone la genesi, nel tentativo di riconoscerne la *ratio* (per chiarirne la lettera).

La fattispecie associativa speciale ha inteso penalizzare la *organizzazione* mafiosa aggravando ed *anticipando* la risposta penale che, in assenza del nuovo reato sarebbe stata limitata alla punizione dei reati-sentinella, effetti del progetto criminale e segnali visibili della forza di intimidazione.

Il legislatore ha scritto la norma su una base fattuale "meridionale" fatta di intimidazione visibile e violenta. La norma ha consentito, all'epoca, di leggere in modo unificato i micro-eventi (minacce, intimidazioni, richieste estorsive o paraestorsive) che costituivano l'espressione tipica dell'organizzazione mafiosa. Organizzazione proiettata anche verso la commissione di macro-eventi criminali (omicidi, corruzione, scambi elettorali, traffico di droga).

La fattispecie ideata per colpire la mafia "oltre" i reati fine, che per primi emergevano, si trova ora ad essere utilizzata per fronteggiare organizzazioni che – al Nord – emergono "prima" dei reati fine.

Il problema della dimostrazione del requisito di fattispecie dell'utilizzo della forza di intimidazione diventa allora cruciale, dirimente.

Plausibile ed efficace si presenta l'indirizzo interpretativo che consente di riconoscere la forza di intimidazione in ragione del *collegamento* (che deve essere accuratamente provato) della cellula delocalizzata con la cellula-madre calabrese e della piena coerenza dell' *organizzazione* della mafia delocalizzata con quella della mafia tipica.

La norma così interpretata consente il riconoscimento anche alle cellule delocalizzate della forza intimidatrice richiesta dalla fattispecie astratta, seppure in una dimensione potenziale.

La base fattuale di tale percorso è, come si è detto, il riconoscimento della unitarietà della *'ndrangheta*, dato fenomenico che da solo assicura la *diffusione* del potenziale intimidatorio al ramo delocalizzato.

Se non si nutrono dubbi sulla forza intimidatrice delle associazioni mafiose tipiche (tra cui la *'ndrangheta*) deve assumersi che le *connessioni* garantiscano la immediata propagazione della forza di intimidazione.

Si propone cioè una interpretazione dell'utilizzo della forza di intimidazione che, da un lato, si "accontenta" della dimensione potenziale della stessa e, dall'altro, ritiene inferibile la prova della sua esistenza dal collegamento del locale alla cellula-madre.

Legame questo essenziale, e da provare con rigore, in quanto è tale connessione che garantisce la (potenziale) replica del metodo mafioso nei territori in cui si insediano le cellule delocalizzate e dunque consente il riconoscimento giudiziale del requisito della forza di intimidazione.

Del resto, non ci sono ragioni per ritenere che lo sforzo organizzativo connesso alla colonizzazione di territori diversi da quelli in cui tradizionalmente allignano le mafie storiche sia "fine a sé stesso" e non invece diretto a preconstituire relazioni e mezzi idonei a garantire la seriale e fruttuosa consumazione di reati-fine (esattamente come al Sud).

I reati fine, nel percorso di svelamento giudiziario che sta interessando le aree settentrionali, possono ragionevolmente costituire un post-fatto: è possibile infatti che nei fatti (e non solo nei giudizi) l'organizzazione *prima* si insedi al nord e *poi* cominci ad agire.

Ancora: essendo la conoscenza dei reati-fine spesso legata alla denuncia degli offesi, ovvero di coloro che patiscono la forza di intimidazione che si traduce nell'omertà, è del pari plausibile che la scoperta dell'organizzazione (legata di regola alle dichiarazioni dei collaboratori) preceda la scoperta dei reati-fine.

Se l'interpretazione proposta consente di assegnare alla norma una efficacia repressiva idonea ad intervenire "prima" che il pericolo-associativo precipiti in atti violenti e percepiti, l'interpretazione che richiede l'effettività e concretezza della intimidazione depotenzia la funzione preventiva della fattispecie, comunque orientata alla anticipazione della punibilità attraverso la penalizzazione del "fatto" organizzativo, nella sua configurazione speciale, ovvero "mafiosa".

La correttezza della valutazione della forza di intimidazione nella sua dimensione *potenziale* inferibile dal collegamento con le mafie storiche (o tipiche) viene supportata anche dalla attuale formulazione letterale della norma ed, in particolare, dal riferimento che fa il comma 8 dell'art. 416 *bis* c.p. proprio alla '*ndrangheta*'.

Il richiamo alla mafia-tipo trasferisce implicitamente all'interno della fattispecie quel bagaglio di elementi di conoscenza extracodicistica che il riferimento espresso alla associazione criminale "tipica" impone *ex lege*³⁷.

³⁷ L'attuale formulazione dell'ottavo comma dell'art. 416-*bis* c.p. è frutto della novella introdotta con il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito nella legge 31 marzo 2010, n. 50, al dichiarato scopo di "adeguarne il contenuto alle attuali differenti forme di criminalità organizzata esistenti nel Mezzogiorno d'Italia, con particolare riferimento a quelle della regione Calabria" (così la relazione al disegno di legge di conversione).

L'introduzione del termine '*ndrangheta*' nell'art. 416 *bis* c.p. esprime l'esplicito riconoscimento da parte del legislatore dell'esistenza di una organizzazione di tipo mafioso, così denominata, avente caratteristiche proprie e di rilievo non inferiore alla mafia siciliana ed alla camorra.

Questo riconoscimento è apparso particolarmente significativo perché, fino ad allora, il concetto di '*ndrangheta*', largamente diffuso sul piano sociologico ed utilizzato anche nella Relazione della Commissione parlamentare antimafia approvata il 17 febbraio 2008, non aveva invece trovato un riscontro altrettanto diffuso in sede giudiziaria.

In presenza di conoscenze processuali vistosamente ridotte e frammentarie, la giurisprudenza aveva riconosciuto la qualifica di associazione di tipo mafioso alle singole cosche piuttosto che alla '*ndrangheta*' intesa come organizzazione unitaria.

Fino alla riforma normativa, solo in due massime della Corte di Cassazione (Cass. Sez. I, 8 novembre 1984 n. 2466, *C.E.D. Cass.* n. 166817; Cass. Sez. V, 13 febbraio 2006 n. 19141, *C.E.D. Cass.* n. 234403) era stato impiegato il termine "*ndrangheta*". Inoltre, in nessuna sentenza divenuta irrevocabile era stata riconosciuta la esistenza della '*ndrangheta*' come fenomeno criminale unitario, gerarchico e piramidale. E' questa una fondamentale differenza rispetto ai parametri di valutazione adottati in sede giudiziaria, sin dal c.d. "maxiprocesso", a proposito di "Cosa Nostra" siciliana. Alcune importanti sentenze avevano affermato il collegamento tra le articolazioni locali di una stessa "provincia", intesa in senso geografico e non amministrativo (la "provincia" jonica in particolare) ovvero delle diverse 'ndrine che operavano su un territorio omogeneo, descrivendo tale collegamento in termini di federazione, ma la questione fondamentale dell'unitarietà dell'organizzazione nel suo complesso, e dell'esistenza di eventuali organi di vertice dotati di una certa stabilità, appariva ancora tutta da approfondire in sede giudiziaria.

Diverso è il percorso valutativo che deve essere effettuato in relazione all'inquadramento come associazioni mafiose di gruppi organizzati *non* riconducibili alle mafie storiche. In tal caso la dimostrazione della effettività del potenziale intimidatorio appare determinante per l'inquadramento dell'organizzazione nella fattispecie astratta prevista dall'art. 416 *bis* c.p.

In questo caso l'operazione interpretativa di trasferimento alle autonome organizzazione del potenziale intimidatorio espresso dalle mafie tipiche non è possibile e la incisività intimidatoria deve trovare manifestazione effettuale affinché il consorzio possa essere etichettato come "mafioso".

In tal caso resta valida ed attuale l'interpretazione secondo cui "ai fini della sussistenza del reato di associazione di tipo mafioso l'intimidazione interna al sodalizio, pur se rilevante sotto il profilo dell'estrinsecazione del metodo mafioso, non può prescindere dall'intimidazione esterna, poiché elemento caratteristico dell'associazione in questione è il riverbero, la proiezione esterna, il radicamento nel territorio in cui essa vive; assoggettamento ed omertà devono pertanto riferirsi non ai componenti interni, essendo siffatti caratteri presenti in ogni consorteria, ma ai soggetti nei cui confronti si dirige l'azione delittuosa, essendo i terzi a trovarsi, per effetto della diffusa convinzione della loro esposizione a pericolo, in stato di soggezione di fronte alla forza dei "prevaricanti". Quanto alla diffusività di tale forza intimidatrice, essa non può essere virtuale, e cioè limitata al programma dell'associazione, ma deve essere effettuale, siccome manifestazione della condotta, essendo la diffusività un carattere essenziale della forza intimidatrice, con la conseguente necessità che di essa l'associazione si avvalga in concreto, cioè in modo effettivo"³⁸.

Tale analisi, che esalta la necessità dell'espressione della forza di intimidazione all'esterno del sodalizio non a caso si colloca in un contesto temporale in cui era particolarmente sentita l'esigenza di segnare linee interpretative capaci di inquadrare la differenza tra il reato di associazione semplice e quello di associazione di stampo mafioso e consentirne la diagnosi differenziale.

Tuttavia anche in questi casi la richiesta dell'espressione della forza di intimidazione nella giurisprudenza più recente appare (in qualche caso) meno pressante. Si è deciso per esempio che "la prova degli elementi caratterizzanti l'ipotesi criminosa di cui all'art. 416 *bis* c.p., può essere desunta, con metodo logico-induttivo, in base al rilievo che il sodalizio presenti tutti gli indici rivelatori del fenomeno mafioso, quali la segretezza del vincolo, i vincoli di paragone o di comparatico tra gli adepti,

Nei primi commenti si è quindi osservato modifica inserita nell'ultimo comma dell'art. 416 *bis* c.p., con l'espresso riferimento alla 'ndrangheta, può quindi assolvere ad una funzione di "interpretazione autentica" della nozione giuridica di associazione di tipo mafioso, per impedirne, anche in futuro, ogni applicazione arbitrariamente riduttiva (così la relazione n. III/05/10 del 26 aprile 2010 dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione).

La rilevanza della riforma sul piano interpretativo potrebbe esplicitarsi adesso anche con riferimento alla "delocalizzazione" della 'ndrangheta, escludendo che tale processo possa far venire meno la intrinseca natura mafiosa dell'associazione, normativamente riconosciuta in modo espresso.

³⁸ Cass. sez. V, 19 dicembre 1997 n. 4307, C.E.D. Cass. n. 211071

il rispetto assoluto del vincolo gerarchico, l'accollo delle spese di giustizia da parte della cosca, il diffuso clima di omertà come conseguenza e indice rivelatore dell'assoggettamento alla consorterìa"³⁹.

In sintesi:

premessò che il ricorso al metodo mafioso esplicito attraverso la forza di intimidazione è elemento che struttura il reato previsto dall'art. 416 *bis* c.p. e differenzia la fattispecie da quella dell'associazione semplice, può essere proposta la seguente distinzione:

a) se il gruppo criminale è collegato ad una mafia storica o "tipica", la forza di intimidazione può ritenersi implicita nel collegamento con la cellula/madre che "garantisce" la disponibilità della forza. Si tratta di una proposta interpretativa che, in presenza della prova del collegamento con la mafia storica esalta il peso probatorio del dato organizzativo. Se l'organizzazione è "tipica" e risulta provato il collegamento con la cellula-madre la forza di intimidazione può ritenersi "in potenza" e non necessita di una estrinsecazione attuale;

b) se il gruppo criminale non risulta collegato ad alcuna mafia storica, per ritenere provata la connotazione mafiosa e dunque la esistenza del consorzio "speciale" indicato dall'art. 416 *bis* c.p., è necessaria la dimostrazione della disponibilità della forza di intimidazione che può ricavarsi, secondo le più recenti indicazioni della Suprema corte, anche dalla struttura della organizzazione e dal clima di omertà generato dal contatto con la consorterìa. La assenza di collegamenti certi con consorterie storiche impone di provare la specialità del vincolo. In questo caso l'attributo della mafiosità deve essere certificato attraverso la rigorosa dimostrazione della potenza oppressiva ed annichilente del consorzio.

Si tratta di una proposta interpretativa che, in concreto, quando si pretende di dimostrare l'esistenza di cellule delocalizzate collegate alle mafie storiche, accentra le richieste di prova sui profili organizzativi, lasciando sullo sfondo la dimostrazione dell'esercizio attuale del metodo mafioso. La capacità di intimidazione di fronte ad un collegamento "forte", può ritenersi implicito e dimostrabile attraverso la prova del nesso della cellula delocalizzata con l'organizzazione tipica.

³⁹ Cass. sez. I, 10 luglio 2007 n. 34974, C.E.D. Cass. n. 237619